

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Nr. 205 di Repertorio 2022_____

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

Accordo Quadro per l'affidamento degli interventi di manutenzione a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale delle strade provinciali di proprietà della Città Metropolitana di Genova e delle strade di proprietà dei Comuni ricompresi nel territorio della Città Metropolitana stessa– Lotto 5 - CIG 8820433393, ID 4511

---000-000---

L'anno duemilaventidue addì ventuno aprile dai rispettivi domicili in video conferenza si sono riuniti:

- la Dott.ssa Norma Tombesi, nata a Savona (SV) il 24 dicembre 1974, C.F. TMBNRM74T64I480F, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante della Direzione Servizi generali, scuole e governance, in rappresentanza della Città Metropolitana di Genova (C.F. 80007350103), di seguito denominata anche “Amministrazione” o “Stazione Appaltante”;

- il Sig. Gianluca Chiesa, nato a Lavagna (GE) il 8 ottobre 1972, C.F.: CHSGLC72R08E488S, domiciliato per la carica in Mezzanego (GE), Via Provinciale 2, sede legale di CIGIEMME S.N.C. DI COSTA MAURO E C., C.F. e P.IVA: 01010310991, di seguito anche “Appaltatore”), della quale è Rappresentante Legale, così come risulta dal certificato estratto dal Registro delle Imprese – Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, rilasciato dalla Camera di

Commercio di Genova (documento digitale n. T 462804829 del 20 gennaio 2022, in atti).

La CIGIEMME S.N.C. DI COSTA MAURO E C. è mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese "CIGIEMME S.N.C. DI COSTA MAURO E C. / IMPRESA INDIVIDUALE CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA / SOLARI GIUSEPPE & C. S.A.S.", di seguito denominato anche "Appaltatore", costituito con atto recante autentica notarile dell'8 marzo 2022 del Notaio Dott. Federico Cattenei, Notaro in Genova, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, n. 31935 di Repertorio e n.14671 di Raccolta, registrato a Genova il 18 marzo 2022 n. 9647, Serie 1T, prodotto in copia digitale conforme all'originale cartaceo, e allegato al presente contratto ("Allegato A" - impronta del file: SHA256: 01E92736CD3BCF46F4E8F5D415E0B267BBE9B12A0957A5913BCA477E152DAC8E

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese è composto da:

- CIGIEMME S.N.C. DI COSTA MAURO E C., con sede in Mezzanego (GE), Via Provinciale 2, (C.F.: 01010310991, P.IVA 01010310991), nella sua qualità di parte mandataria-capogruppo;
- IMPRESA INDIVIDUALE CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA, con sede in Recco (GE), Piazzale Olimpia 5-6, (C.F.: CRBMNR58E48H212M, P.IVA 02495240109), nella sua qualità di mandante;
- SOLARI GIUSEPPE & C. S.A.S., con sede in Leivi (GE), Via San Lorenzo 9/C, (C.F. 01929730990, P.IVA 01929730990), nella sua

qualità di mandante.

Di comune accordo le parti sunnominate rinunciano all'assistenza dei testimoni e dispongono tra loro quanto segue:

PREMESSO

- che con Determinazione dirigenziale n. 1465 del 06/07/2021 il Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante della Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance della Città metropolitana di Genova ha disposto l'avvio di una procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la scelta del contraente per l'affidamento dell'Accordo Quadro in oggetto, diviso in sei lotti, da aggiudicarsi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e ha approvato il bando di gara, le norme di partecipazione e i relativi allegati;

- che con Provvedimento di aggiudicazione del Responsabile del Procedimento di Gara del Servizio Stazione Unica Appaltante della Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance della Città metropolitana di Genova n.357 del 18 febbraio 2022 ha disposto l'aggiudicazione del lotto in oggetto all'operatore economico RTI CIGIEMME S.N.C. DI COSTA MAURO E C. / IMPRESA INDIVIDUALE CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA / SOLARI GIUSEPPE & C. S.A.S.;

- che le verifiche sui requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 per gli operatori economici costituenti l'R.T.I. si sono concluse con esito positivo, e, in particolare, per quanto concerne le verifiche antimafia, che:

- CIGIEMME S.N.C. DI COSTA MAURO E C. risulta iscritta nella White List della Prefettura di Genova con iscrizione scaduta l'11 dicembre 2021 ma in corso di rinnovo;
- IMPRESA INDIVIDUALE CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA risulta iscritta nella White List della Prefettura di Genova con iscrizione scaduta il 16 ottobre 2021 ma in corso di rinnovo;
- SOLARI GIUSEPPE & C. S.A.S risulta iscritta nella White List della Prefettura di Genova con iscrizione valida fino al 22 luglio 2022
- che ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è possibile procedere alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, fatta salva la facoltà di revoca o di recesso a favore dell'Amministrazione qualora si venisse a conoscenza della sussistenza a carico dei soggetti riconducibili all'Appaltatore di cause di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, quali previste dalla legislazione antimafia.
- che a garanzia dell'esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali l'operatore economico ha presentato garanzia fideiussoria n. EIBR2200213 rilasciata il 25 febbraio 2022, con successiva appendice del 17 marzo 2022, da Euroins Insurance JSC, per una somma garantita pari a € 12.640,00#, giuste le riduzioni di legge;
- che è decorso il termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

TUTTO CIO' PREMESSO CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Finalità e Oggetto

La premessa narrativa forma parte integrante del presente Accordo

Quadro

L'Accordo Quadro è stipulato dalla Città metropolitana in quanto Soggetto Aggregatore iscritto nell'elenco ANAC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, e dell'articolo 9 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89, e s.m.i.,

In quanto Soggetto Aggregatore, la Città metropolitana è competente per l'affidamento, mediante forme di aggregazione dei fabbisogni condotte su base regionale, dei servizi ricompresi tra le categorie merceologiche previste dai D.P.C.M. 24 dicembre 2015 e 11 luglio 2018, categorie tra le quali rientrano i lavori di manutenzione stradale.

Con il presente Accordo Quadro la Città metropolitana si propone di estendere ad altri Enti il processo continuo di miglioramento degli obiettivi intrapresi e l'esperienza acquisita nel percorso ormai pluriennale, anche come Provincia di Genova, di gestione della manutenzione stradale, in modo da:

- 1) eseguire in maniera più efficiente ed efficace le attività di manutenzione della rete stradale;
- 2) garantire un'adeguata manutenzione periodica di tratti significativi del manto stradale;
- 3) aumentare la sicurezza della circolazione stradale.

Il presente Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione di interventi di manutenzione della pavimentazione stradale della viabilità appartenente alla Città Metropolitana di Genova e ai Comuni del territorio metropolitano, secondo la suddivisione territoriale in 6 lotti di cui all'Elenco

Strade Suddivisione Lotti”, documento di gara allegato al Disciplinare Tecnico di cui al successivo articolo 2.

In particolare, il lotto 5 affidato all’RTI CIGIEMME S.N.C. DI COSTA MAURO E C. / IMPRESA INDIVIDUALE CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA / SOLARI GIUSEPPE & C. S.A.S, comprende le seguenti strade comunali di competenza delle seguenti Amministrazioni Comunali:

Gorreto – Fascia – Rovegno – Rondanina – Propata – Fontanigorda – Montebruno – Torriglia – Davagna – Neirone – Bargagli – Lumarzo – Moconesi – Tribogna – Uscio – Avegno – Bogliasco - Pieve Ligure - Sori – Recco – Camogli – Portofino - Santa Margherita Ligure – Rapallo - Orero – Cicagna – Lorsica - Favale di Malvaro.

Il Capitolato Speciale di Oneri e gli altri allegati dettagliano le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e le loro modalità esecutive.

L’appaltatore si obbliga ad assumere, alle condizioni ed ai prezzi stabiliti dall’Accordo Quadro, tutti i lavori che saranno successivamente richiesti in base all’Accordo Quadro ed a realizzarli alle clausole ivi previste.

L’appaltatore ha l’obbligo di mettere in atto e mantenere per tutto il periodo di durata dell’Accordo Quadro la struttura operativa e le modalità organizzative da questa descritta nell’offerta tecnica presentata in sede di gara.

L’appaltatore ha l’obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento richiesto in relazione agli ordini di lavoro e ai contratti derivati, venga effettuato a regola d’arte entro il periodo stabilito.

Articolo 2 - Documenti contrattuali e disciplina di riferimento

Costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro e sono allegati materialmente ad esso:

- l'Allegato "B" (Capitolato Speciale di Oneri), firmato digitalmente dalle parti, ed avente la seguente impronta: SHA256:

AB1F9834F1FC649E8B5DB3C36DB5CDCC9A3CA50731FE2FAE469
F33CD60086EC3

- l'Allegato "C" (Disciplinare Tecnico e allegati), firmato digitalmente dalle parti, ed avente la seguente impronta: SHA256:

D73EA53FE8D7660A4F5F045B8F23BB48C555D2969DED483FD384
18CF4AABA8A1

- l'Allegato "D" (Condizioni generali e allegati), firmato digitalmente dalle parti, ed avente la seguente impronta: SHA256:

83C45B9FF5329E5F86091FAC2D651B6AF318CAD0C926D389DD52
E3BB8EAA2783

- l'Allegato "E" Offerta (Tecnica, Matematica ed Economica) composto dei seguenti file firmati digitalmente dalle parti:

- "Allegato E 01 Relazione metodologica_Lotto 5" SHA256:
4E2DE9EBCB031479CF6C95EEB8084B2BCEAEFE00882BD0E71D8
C9146BB673943;

- "Allegato E 02 Brochure_Lotto 5" SHA256:
F362DFDB13A3F8AD77C0017E49FC1E3910FD7366A984B2E0D0B7
5C9A9933EED3;

- “Allegato E 03 Curriculum Vitae_Lotto 5” SHA256:
1871AC87BCF0114B83F0729E9FFEDECD6827E98B2464996D48C0
B1379C14D393;
- “Allegato E 04 ID.4511 Mod.Off_C1_Lotto 5” SHA256:
57BA0176EFAB3A2C18B2AC0770A5758AF24C088333F86F3CD132
2E9DAD0CA546;
- “Allegato E 05 ID.4511_Mod.Off_.C2 Lotto 5” SHA256:
E5CCEFC40F4DB3B1F19C2A255E7D32297BD66CF2BF161061677F
3ED288D5689B.

Fa comunque parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro, ancorché non materialmente e fisicamente unita al medesimo, ma depositata agli atti dell’Amministrazione, tutta la documentazione di gara.

Articolo 3 - Valore dell’Accordo Quadro

Il valore dell’Accordo Quadro, al netto degli oneri fiscali, calcolato tenendo conto delle ipotesi di modifica estensione e proroga contrattuale, è pari a Euro 1.264.000,00# (unmilione duecentosessantaquattromila/00) e corrisponde all’importo massimo attivabile complessivamente coi Contratti Derivati.

Le parti convengono che, a far data dal primo SAL e fino all’aggiornamento dei Prezzari della Regione Liguria, da effettuarsi con le modalità di cui all’art. 29, comma 12, del decreto legge n. 4/2022, il corrispettivo di ciascun Contratto Derivato è determinato incrementando ovvero riducendo i prezzi contenuti negli Elenchi Prezzi contrattuali (“Elenco Prezzi Unitari” ed “Elenco Prezzi Unitari Sicurezza”, documenti allegati all’Allegato “B” Disciplinare Tecnico), utilizzati ai fini

dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, in misura corrispondente alle quantificazioni risultanti dagli esiti delle rilevazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 dell' articolo 29 del decreto legge n. 4/2022.

A far data dall'aggiornamento dei Prezzari della Regione Liguria, con le modalità di cui al comma 12 del citato articolo 29 del decreto legge n. 4/2022, gli incrementi ovvero i decrementi percentuali registrati sul prezzario regionale aggiornato verranno applicati ai prezzari utilizzati ai fini dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

Nelle more delle quantificazioni risultanti dagli esiti delle rilevazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale di cui al precedente comma 2 e fatte salve le successive compensazioni, sempre a far data dal primo SAL, le parti stabiliscono che il prezzo del conglomerato bituminoso indicato nella documentazione di gara potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione in funzione del prezzo del bitume non modificato rilevato al Listino della Camera di Commercio di Genova al momento della sottoscrizione del contratto derivato rispetto a quello rilevato nel predetto Listino all' agosto 2021 (€/t 475,00).

Il calcolo dell'aumento del prezzo del conglomerato bituminoso sarà effettuato considerando la percentuale di bitume non modificato pari al 6% in peso. Resta fermo che appena note le quantificazioni risultanti dagli esiti delle rilevazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale di cui al precedente comma 2, si procederà alle debite compensazioni a favore di chi spetta al

fine di riallineare i prezzi con le previsioni di cui all'art. 29, comma 11 bis, del citato Decreto Legge n. 4/2022 .

Le Parti, inoltre, convengono che non troveranno applicazione nel presente Accordo Quadro e nei contratti derivati le disposizioni previste dall'art. 29 del D.L. n. 4/2022 come convertito dalla legge 28 marzo 2022 n. 25 diverse da quelle più sopra espressamente richiamate.

Per tutti i Contratti Derivati stipulati ai sensi del presente Accordo Quadro resta ferma l'applicazione, sul solo Elenco Prezzi Unitari e non anche sull'Elenco Prezzi Unitari Sicurezza, del ribasso offerto in sede di gara, pari al 9,23%.

Nei provvedimenti di attivazione dei contratti derivati dovranno essere considerati gli oneri fiscali da calcolarsi sui singoli importi contrattuali.

Le lavorazioni in economia saranno computate prendendo a riferimento i prezzi unitari così come risultanti dal Prezzario Regione Liguria vigente al momento dell'esecuzione dei lavori.

Il valore dell'Accordo Quadro è frutto di una stima presunta del fabbisogno dell'Amministrazione contraente, e tale stima non è per essa in alcun modo impegnativa e vincolante. L'Appaltatore, pertanto, nulla può pretendere in caso di mancata attivazione dei Contratti Derivati previsti dall'Accordo Quadro.

Articolo 4 - Durata dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro, considerato il processo di attivazione del contratto e le caratteristiche tecniche dei lavori oggetto di affidamento, ha una durata di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione, fatto salvo l'anticipato esaurimento dell'importo massimo previsto per cia-

scun lotto di gara, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 106, comma 12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

In ogni caso il Contratto Derivato non può avere durata superiore ai 12 (mesi) successivi alla scadenza dell'Accordo Quadro; la previsione di ultrattività è motivata dalla durata del processo di attivazione del Contratto Derivato, dalla prospettiva di efficientamento dell'appalto e dalla complessità dei lavori previsti.

E' prevista, ai sensi dell'articolo 106 comma 11, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la proroga dei Contratti Derivati per il tempo necessario, non superiore a 12 mesi, all'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento di un nuovo contratto e al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario in tutti i casi di cessazione anticipata dell'efficacia, a qualsiasi titolo, dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti Derivati, o qualora alla scadenza dei Contratti Derivati non dovessero essere state completate le formalità per un nuovo affidamento dei lavori.

Articolo 5 - Adesione all'Accordo Quadro

L'adesione all'Accordo Quadro da parte della Direzione Territorio e Mobilità della Città Metropolitana di Genova si intende già avvenuta e operativa.

I Comuni (di seguito anche "Amministrazioni Contraenti") possono aderire all'Accordo Quadro nel periodo di validità dell'Accordo Quadro medesimo.

Il procedimento di adesione avviene, come più dettagliatamente disciplinato nelle Condizioni Generali, attraverso l'adesione dei Comuni al

Protocollo Operativo di cui alla “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra le Prefetture di Genova, Imperia, La Spezia, e Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova.

Articolo 6 - Attivazione Contratti Derivati

Articolo 6.1 Attivazione del Contratto Derivato da parte della Direzione Territorio e Mobilità della Città metropolitana di Genova

Il processo di attivazione del Contratto Derivato è disciplinato dalla Condizioni Generali e descritto schematicamente nel Quadro Sinottico allegato alle stesse.

Nel periodo di validità dell’Accordo Quadro l’Amministrazione può attivare il Contratto Derivato, nei limiti di capienza dell’Accordo Quadro secondo la seguente tipologia:

a) Contratto Derivato Annuale ad interventi plurimi.

Il suddetto processo è articolato nelle seguenti fasi:

1. Ordinativo Principale di Lavoro (OPL)(di seguito denominato anche Contratto Derivato)
2. Richiesta Preliminare di Lavoro (RPL)
3. Eventuale Sopralluogo
4. Richiesta Modifica e/o integrazione (RDV)
5. Comunicazione Progetto esecutivo modificato
6. Comunicazione accettazione progetto esecutivo, capienza accordo e residuo dello stesso;
7. Ordinativo di Lavoro.

Articolo 6.2 Attivazione del Contratto Derivato da parte dei Comuni

Nel periodo di validità e nei limiti di capienza dell'Accordo Quadro il Comune può attivare due tipologie distinte di Contratto Derivato:

- a) Contratto Derivato per il singolo intervento;
- b) Contratto Derivato per interventi plurimi.

Il processo di attivazione del Contratto Derivato è disciplinato dalle Condizioni Generali e si articola nelle fasi che seguono:

1. Richiesta Preliminare di Lavoro (RPL);
2. Eventuale Sopralluogo;
3. Richiesta di Attivazione dell'Ordinativo Principale di Lavoro (ROPL);
4. Eventuale Richiesta di integrazioni o/e modifiche;
5. Eventuale comunicazione del progetto esecutivo/progetti esecutivi modificato/i;
6. Comunicazione dell'accettazione del progetto esecutivo, capienza dell'Accordo Quadro e del residuo del medesimo;
7. Sottoscrizione, anche disgiunta, dell'ordinativo principale di lavoro;
8. Avvio dei lavori con verbale di consegna dei lavori.

Il Contratto Derivato si instaura, all'esito del suddetto processo, con l'emissione dell'Ordinativo Principale di Lavoro (OPL). Non è prevista nessun'altra forma di stipula del Contratto Derivato.

Articolo 7 - Referente dell'Accordo Quadro

Il Referente del presente Accordo Quadro è lo stesso rappresentante legale dell'impresa, Sig. Gianluca Chiesa.

Il Referente di cui sopra rappresenta l'Appaltatore, con poteri di firma, in tutti i rapporti intercorrenti con la Stazione Appaltante e le Amministrazioni Contraenti.

Resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore per l'operato del suo rappresentante.

Il Referente dell'Accordo Quadro deve essere in possesso delle competenze e dei titoli professionali necessari per lo svolgimento dell'incarico; assicura lo svolgimento delle attività in modo conforme al presente Accordo Quadro e ai suoi Allegati, nel rispetto delle tempistiche contrattuali, con piena facoltà di gestire le eventuali criticità, problematiche organizzative e varianti ai lavori.

Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza formalizzate in contraddittorio al Referente dell'Accordo Quadro si intendono, anche ai fini della decorrenza di termini di decadenza e di prescrizione, direttamente formalizzate all'Appaltatore.

In caso di impedimento del Referente dell'Accordo Quadro ad assicurare lo svolgimento dell'incarico, l'Appaltatore deve tempestivamente individuare un Referente sostituto conferendogli i necessari poteri di rappresentanza; l'avvenuta nomina in sostituzione e la relativa procura devono essere tempestivamente comunicate alla Stazione Appaltante e alle Amministrazioni contraenti.

È facoltà della Stazione Appaltante chiedere all'Appaltatore la sostituzione del Referente dell'Accordo Quadro sulla base di congrua motivazione.

L'Appaltatore deve rendersi disponibile a partecipare ad incontri convocati dalla Stazione Appaltante, ogni qual volta la stessa lo ritenesse necessario per la gestione dell'Accordo Quadro e dei rapporti discendenti.

Si rinvia a quanto previsto dalle Condizioni generali per quanto attiene l'individuazione delle ulteriori figure contrattuali competenti a rapportarsi con le Amministrazioni contraenti relativamente alla gestione dei Contratti Derivati.

Il referente per l'Accordo Quadro per la Stazione Appaltante della Città metropolitana di Genova è individuato nel Responsabile Unico del Procedimento dell'Accordo Quadro.

Articolo 8 - Garanzia definitiva

Articolo 8.1 Garanzia definitiva sull'Accordo Quadro

L'Appaltatore s'impegna a mantenere per tutta la durata dell'Accordo Quadro la garanzia definitiva, di cui in premessa, costituita prima della stipula, a favore della Stazione Appaltante, nella misura del 20% (venti per cento) dell'importo corrispondente alla garanzia calcolata sul valore del lotto secondo le modalità indicate dall'art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La garanzia assicura gli obblighi assunti dall'Appaltatore con il presente Accordo Quadro, e in via residuale gli obblighi specifici relativi all'esecuzione dei Contratti Derivati.

La garanzia ha durata di 60 (sessanta) mesi, decorrenti dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, in ragione della durata dell'Accordo Quadro stesso, fissata in quarantotto mesi, e della durata massima dei Contratti derivati, che non può eccedere i dodici mesi successivi alla scadenza dell'Accordo Quadro.

La garanzia definitiva deve essere adeguata dell'incremento di valore conseguente all'applicazione dall'articolo 106, comma 12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La garanzia a favore della Stazione Appaltante non è soggetta allo svincolo progressivo a misura dell'avanzamento dell'esecuzione; lo svincolo avviene in un'unica soluzione al termine della validità dell'ultimo dei Contratti Derivati attivati.

Articolo 8.2 Garanzia definitiva sui Contratti Derivati

Con riferimento a ciascun Contratto Derivato attivato l'Appaltatore costituisce la garanzia definitiva nella misura dell'80% dell'importo corrispondente alla garanzia calcolata sull'importo del Contratto Derivato attivato secondo le modalità indicate dall'art. 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La garanzia assicura gli obblighi assunti dall'Appaltatore per effetto dell'attivazione del relativo Contratto Derivato.

La garanzia definitiva costituita a favore delle Amministrazioni contraenti è soggetta allo svincolo progressivo a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito.

La garanzia definitiva costituita in funzione del Contratto Derivato ha validità fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore e fino all'avvenuta ultimazione dei lavori, formalizzata con apposito verbale sottoscritto dalle parti. Lo svincolo ha luogo con l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

In caso di proroga dei Contratti Derivati, nonché nel caso di attivazione di atti aggiuntivi, e/o di attivazione di lavori analoghi e/o complementari, l'Appaltatore s'impegna ad adeguare la durata e l'importo della cauzione definitiva precedentemente costituita, conformemente alle previsioni dell'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 8.3 Disciplina Comune

Le garanzie di cui sopra operano rispettivamente, a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e dalla stipula dei Contratti Derivati.

La garanzia definitiva assiste tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore, anche quelle a fronte del cui inadempimento è prevista l'applicazione di penali.

Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione Unica Appaltante e/o dell'Amministrazione Contraente.

L'inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia definitiva prevista per il Contratto Derivato può costituire motivo di risoluzione dell'Accordo Quadro e preclude l'attivazione del Contratto Derivato o ne comporta la risoluzione nel caso lo stesso sia in corso

di esecuzione, fermo restando il risarcimento del danno e l'escussione delle cauzioni prestate in loro favore.

La Stazione appaltante e le Amministrazioni Contraenti esercitano i poteri di escussione sulla garanzia ad esse prestata. La garanzia dovrà espressamente prevedere a favore della Stazione Appaltante e delle Amministrazioni Contraenti la possibilità reciproca di richiedere l'escussione delle rispettive garanzie in caso di incapienza, con impegno a trasferirsi le somme introitate.

La Stazione appaltante e le Amministrazioni Contraenti devono comunicarsi reciprocamente la necessità di svincolo delle garanzie definitive costituite in loro favore con un preavviso minimo di 10 giorni, naturali e consecutivi. Eventuali motivi ostativi allo svincolo devono essere comunicati entro i 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione.

Articolo 9 - Sistema di monitoraggio dell'Accordo Quadro e controllo dei Contratti Derivati

Nel corso della durata dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Derivati, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare monitoraggi periodici sull'andamento dell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile l'attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza: a tale fine potrà essergli richiesto l'invio periodico di informazioni riguardanti tra l'altro:

- le Amministrazioni Contraenti;

- gli Ordinativi Principali di Lavoro ricevuti, suddivisi per Amministrazione Contraente, completi di: codice, importo, numero e ubicazione delle strade oggetto del contratto, data di stipula, termine finale di durata, ecc.;
- altre eventuali informazioni relative all'andamento dell'Accordo Quadro.

L'Amministrazione Contraente si impegna a comunicare alla Stazione Unica Appaltante:

- 1) le eventuali applicazioni di penali;
- 2) copia dei certificati di regolare esecuzione;
- 3) ogni altra eventuale informazione ritenuta rilevante ai fini della gestione dell'Accordo Quadro;

Articolo 10 - Risoluzione dell'Accordo Quadro

L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere l'Accordo Quadro nei casi previsti all'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro nei seguenti casi:

- condizioni di cui all'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
- gravi e ripetute violazioni delle obbligazioni attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
- violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale;
- violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;

- subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- la violazione reiterata degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 con riferimento ai singoli Contratti Derivati;
- in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme;

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata via pec, del Responsabile Unico del Procedimento con messa in mora di 15 giorni.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 11 - Recesso

Ogni Amministrazione Contraente può esercitare la facoltà di recesso dai contratti derivati prevista dall'articolo 109 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il Responsabile del Procedimento fornisce alla Stazione Appaltante copia del provvedimento con cui viene disposto il recesso, entro e non oltre cinque giorni naturali successivi e consecutivi dalla data di adozione dello stesso.

Gli importi contrattuali non utilizzati a seguito del recesso possono essere utilizzati da altre Amministrazioni Contraenti.

Articolo 12 - Diffida ad adempiere

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1453 del Codice Civile, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni Contraenti si riservano ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti dallo stesso.

In tutti i casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali o di carenze prestazionali tali da compromettere la funzionalità del servizio, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni Contraenti, ciascuno per quanto di competenza, indipendentemente dall'applicazione delle penali, contestano formalmente, gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali.

Il termine può essere abbreviato qualora le circostanze e la natura dell'inadempimento lo richiedano al fine di evitare ulteriori danni.

Qualora l'Appaltatore, entro il termine assegnato, non ottemperi, né dia riscontro ovvero presenti giustificazioni che non possano essere accolte, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di risolvere il contratto.

Nel termine sopraindicato l'Appaltatore può fornire giustificazioni all'inadempimento che saranno valutate dalla Stazione Appaltante e dalle Amministrazioni Contraenti ai fini dell'esercizio della facoltà di risoluzione.

Le Amministrazioni Contraenti danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante dei casi in cui, nonostante la contestazione mossa all'Appaltatore in merito all'inadempimento del Contratto Derivato, entro il termine assegnato lo stesso non abbia adempiuto, non abbia dato riscontro ovvero non abbia ottemperato.

Articolo 13 - Clausole risolutive

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, con riferimento al presente lotto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dall'Accordo Quadro stesso, dalle Condizioni Generali e dal Capitolato.

La risoluzione dell'Accordo Quadro per il presente lotto potrà essere avviata nei seguenti casi:

- A) qualora non sia intervenuta per fatto dell'Appaltatore la sottoscrizione di un Contratto Derivato;
- B) qualora l'importo delle penali applicate dalla Stazione Appaltante, cumulato all'importo delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, raggiunga il 10% del valore complessivo dei Contratti Derivati attivi a partire da un minimo di cinque Contratti Derivati;
- C) in caso di risoluzione di Contratti Derivati del valore complessivo superiore al 25% del valore del presente Accordo Quadro;
- D) in caso di cessione del contratto.

Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione dei lavori da parte dell'Appaltatore.

Articolo 14 - Effetti della risoluzione e del recesso

L'esercizio della facoltà di recesso per giusta causa dall'Accordo Quadro da parte della Stazione Appaltante comporta lo scioglimento dei vincoli contrattuali derivati. Gli altri casi di recesso unilaterale non inficiano la prosecuzione dei Contratti Derivati.

La risoluzione dell'Accordo Quadro preclude l'attivazione di nuovi Contratti Derivati. È facoltà delle Amministrazioni contraenti mantenere i Contratti Derivati attivi alla data della risoluzione dell'Accordo Quadro.

Le Amministrazioni contraenti che abbiano optato per il mantenimento del Contratto Derivato avranno a disposizione a titolo di garanzia per la corretta esecuzione delle prestazioni la cauzione definitiva prestata a loro favore.

Le incombenze successive alla risoluzione e all'esercizio del diritto di recesso sono regolate, rispettivamente, dall'art. 108, comma 5 e seguenti, e dall'art. 109, comma 3 e seguenti, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento comportano l'escussione della cauzione definitiva, fermo restando, sia nel caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a diffida ad adempiere, il diritto della Stazione Appaltante e delle Amministrazioni contraenti al risarcimento del maggior danno subito, da identificarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo nelle spese conseguenti all'esecuzione in danno e negli oneri per l'indizione di nuova gara.

Qualora l'importo della garanzia definitiva non risultasse capiente rispetto alla richiesta risarcitoria, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni contraenti potranno rivalersi su quanto a qualsiasi titolo risultasse dovuto all'Appaltatore fino a regolazione di ogni pendenza.

Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento determinano l'esclusione dell'Appaltatore da successive procedure di affi-

damento indette dalla Stazione Appaltante e dalle Amministrazioni contraenti, a prescindere dagli obblighi di comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai fini dell'iscrizione nel casellario informatico.

Il periodo di esclusione previsto dalla normativa vigente decorre dalla data in cui la risoluzione è intervenuta, fatta salva l'instaurazione di eventuali procedimenti giudiziari.

Articolo 15 - Divieto di cessione del contratto

L'Accordo Quadro e i Contratti Derivati non possono essere ceduti, a pena di nullità.

L'Appaltatore è obbligato a fare esplicito divieto ai suoi subappaltatori di cedere a terzi anche quote minime del contratto di subappalto, e rimane comunque responsabile a tutti gli effetti del rispetto di questo divieto nei confronti dell'Amministrazione contraente.

La cessione disposta in violazione del presente articolo è inefficace nei confronti della Città Metropolitana di Genova e delle Amministrazioni Contraenti.

Articolo 16 - Oneri delle Amministrazioni Contraenti

Le Amministrazioni contraenti si impegnano a comunicare alla Città Metropolitana di Genova tutte le variazioni dell'importo del Contratto Derivato per qualsiasi causa intervenute, ai fini del monitoraggio costante dell'andamento dell'Accordo Quadro e dei Contratti Derivati.

Le Amministrazioni Contraenti sono responsabili per il ritardo o l'omissione di tutte le segnalazioni e le comunicazioni, previste dal presente Accordo Quadro, dalle Condizioni Generali e dal Capitolato nonché dalla normativa vigente, utili ad assolvere agli obblighi di comuni-

cazione, pubblicità e informazione connessi ai compiti di indirizzo e coordinamento dell'Accordo, nonché ad evitare decadenze, prescrizioni di diritti e facoltà nonché dei possibili contenziosi che ne possano derivare.

La Città Metropolitana di Genova ha facoltà di rivalersi nei confronti delle Amministrazioni Contraenti inadempienti per ogni maggiore onere e spesa che fosse chiamata a sostenere per effetto dell'inosservanza degli obblighi di segnalazione e comunicazione gravanti su di esse.

In sede di adesione all'Accordo Quadro le Amministrazioni contraenti si impegnano a riconoscere alla Città Metropolitana di Genova, nella sua qualità di centrale di committenza, l'incentivo previsto dall'art. 113 commi 2 e 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in ragione dei compiti assunti per l'affidamento e il monitoraggio dell'Accordo Quadro, quantificato in misura pari al 25% dell'importo dell'incentivo calcolato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 113 del citato Decreto, sul valore del contratto derivato, comprensivo di eventuali e successivi atti aggiuntivi.

Articolo 17 - Misure anticorruzione

L'appaltatore si impegna :

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione approvata con Determinazione del Sindaco Metropolitano nr. 16/2021 del 18/03/2021, disponibile sul sito SUA al seguente indirizzo:
<https://sua.cittametropolitana.genova.it/content/stazione-unica-appaltante>, di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;

- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
- in relazione al presente contratto a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Stazione Appaltante;
- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;
- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il "Codice di comportamento" della Città Metropolitana, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n.16 del 31 gennaio 2014, pubblicato sul sito SUA (al medesimo indirizzo di cui sopra), di cui dichiara di aver preso visione. La

violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;

In ottemperanza al disposto di cui all'art.53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza;

Attraverso il seguente link:
<https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/> è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Articolo 18 - Tutela della riservatezza

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di pro-

tezione dei dati personali, in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

La Città Metropolitana di Genova, a sensi della normativa sopra citata, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE.

Articolo 19 - Spese contrattuali

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente Accordo Quadro, inerenti e conseguenti (imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle eventualmente occorse per la procedura di gara, sono a carico dell'Appaltatore.

L'imposta di bollo relativa all'originale del presente Accordo Quadro viene assolta, a cura della Città metropolitana, in modalità telematica ed in misura forfettaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, n.4, Allegato A della Tariffa, parte prima, al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642.

L'imposta di bollo relativa agli allegati digitali al presente Accordo Quadro viene assolta, a cura della Città metropolitana, mediante apposizione dei contrassegni telematici su una copia analogica degli allegati stessi, conservata agli atti dall'Ufficio Contratti. e precisamente:

- sull'Allegato A: n.2 contrassegni telematici da € 16 n. 01200717893316, 01200717893305 emessi il 16/11/2021
- sull'Allegato B: n.7 contrassegni telematici da € 16 n .

01200717893292, 01200717893281, 01200717893270,
01200717893269, 01200717891984, 01200717891973,
01200717891962 emessi il 16/11/2021;

- sull'Allegato C:

n.16 contrassegni telematici da € 16 n 01200717891745,
01200717891734, 01200717891723, 01200717891712,
01200717891701, 01200717891699, 01200717891688,
01200717891676, 01200717891665, 01200717891654,
01200717891643, 01200717891632, 01200717891621,
01200717891610, 01200717891609, 01200717891597, emessi il
16/11/2021;

n.23 contrassegni telematici da € 1 n 01210020882177,
01210020882166, 01210020882155, 01210020882143,
01210020882132, 01210020882121, 01210020882110,
01210020882109, 01210020882097, 01210020882086,
01210020882075, 01210020882064, 01210020882052,
01210020882041, 01210020882030, 01210020882029,
01210020882018, 01210020882007, 01210020882996,
01210020882985, 01210020882973, 01210020882962,
01210020882951 emessi il 04/04/2022

- sull'Allegato D n.19 contrassegni telematici da € 16 n.

01200717891951, 01200717891927, 01200717891916,
01200717891905, 01200717891893, 01200717891882,
01200717891871, 01200717891860, 01200717891858,
01200717891847, 01200717891836, 01200717891825,

01200717891814, 01200717891803, 01200717891791,
01200717891780, 01200717891779, 01200717891767,
01200717891756 emessi il 16/11/2021;

- sull'Allegato E: n.16 contrassegni telematici da € 16 n
01200717891585, 01200717891574 emessi il 16/11/2021, e n.

01210020882314, 01210020882303, 01210020882291,
01210020882280, 01210020882279, 01210020882268,
01210020882257, 01210020882246, 01210020882234,
01210020882223, 01210020882212, 01210020882201,
01210020882199, 01210020882188 emessi il 04/04/2022

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro e dei Contratti Derivati sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione del presente Accordo Quadro in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, sulle prestazioni dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro e dei Contratti Derivati è a carico delle Amministrazioni Contraenti, che effettueranno il versamento ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in ottemperanza dell'art.17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split payment).

Articolo 20 - Clausole finali

Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole e che dichiarano

quindi di approvarle specificamente e singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Derivati non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso..

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti Derivati (o di parte di essi) da parte della Stazione Appaltante e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Articolo 21 - Foro competente

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente Accordo e del rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Per tutte le controversie relative ai rapporti instaurati, per effetto del Contratto Derivato, tra l'Appaltatore e l'Amministrazione contraente, per le quali sia risultato infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Foro esclusivo competente è quello dell'Amministrazione contraente; a tale fine l'Appaltatore elegge domicilio legale nel territorio della stessa Amministrazione.

Entrambe le parti sottoscrivono in forma digitale il presente Accordo Quadro, redatto a mezzo sistema di videoscrittura, dal quale risultano

fino a qui complessive trentadue pagine, con ciò approvandolo espressamente ed integralmente.

CITTA' METROPOLITANA di GENOVA

Dott.ssa Norma Tombesi

(Dirigente Stazione Unica Appaltante)

RTI CIGIEMME S.N.C. DI COSTA MAURO E C. / IMPRESA
INDIVIDUALE CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA / SOLARI
GIUSEPPE & C. S.A.S

Sig. Gianluca Chiesa

(Rappresentante Legale di CIGIEMME S.N.C. DI COSTA MAURO E
C.)

AUTENTICA di FIRME

Io sottoscritto Dott. Paolo Sinisi, Vice Segretario Generale della Città metropolitana di Genova, abilitato ad autenticare le scritture private di cui è parte la Città metropolitana, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, certifico che:

- la Dott.ssa Norma Tombesi, nata a Savona (SV) il 24 dicembre 1974, C.F. TMBNRM74T64I480F, la quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma in qualità di Dirigente della Stazione Unica Appaltante - Direzione Servizi generali, scuole e governance, in rappresentanza e per conto della Città metropolitana di Genova e

- il Sig. Gianluca Chiesa, nato a Lavagna (GE) l'8 ottobre 1972, C.F. CHSGLC72R08E488S, il quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma in qualità di Rappresentante Legale di CIGIEMME S.N.C. DI COSTA MAURO E C., C.F. e P.IVA: 01010310991, avente sede legale

in Mezzanego (GE), Via Provinciale 2, capogruppo dell'RTI composto da CIGIEMME S.N.C. DI COSTA MAURO E C. / IMPRESA INDIVIDUALE CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA / SOLARI GIUSEPPE & C. S.A.S,

delle cui identità verificate in modalità telematica io, Vice Segretario Generale, sono certo, hanno alla mia presenza e vista in videoconferenza sottoscritto digitalmente il presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, previamente verificata la validità delle loro firme digitali, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2009, e facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra gli atti pubblici e le scritture private autenticate della Città metropolitana di Genova.

Io, Vice Segretario Generale, in modalità telematica in data ventuno aprile duemilaventidue procedo all'autentica con firma digitale del presente atto negoziale, in quanto il contenuto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Il Vice Segretario Generale

Dott Paolo Sinisi